



Fondazione
ARTEA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Aggiornamento	Data	Approvazione
Prima adozione	01 agosto 2018	CdA

ART. 1. Principi generali

1. Fondazione Artea (di seguito "**Fondazione**") a socio unico è partecipata integralmente dalla Regione Piemonte e ha quale scopo la promozione e valorizzazione presso il pubblico del patrimonio, storico e artistico e delle attività culturali in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti ed enti pubblici e privati.
2. La Fondazione applica per gli affidamenti di servizi e forniture il decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i. (di seguito "**Codice**") e impronta la propria attività ai criteri di pubblicità e trasparenza.
3. Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice s.m.i., ferma la possibilità per la Fondazione di ricorrere alle procedure ordinarie.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, del Codice, la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
5. La Fondazione può ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidamento dei contratti di appalto e concessione è soggetto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

ART. 2. Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo affidamento la Fondazione nomina un responsabile del procedimento (di seguito "**RUP**") che svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, vigila sulle diverse fasi del procedimento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo sia condotto in modo unitario in relazione con i tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

2. Il RUP di norma coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto l'apporto di una pluralità di competenze o l'affidamento attenga ad interventi caratterizzati da particolare complessità tecnica o innovatività.

ART. 3. Pubblicità

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
2. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", l'avviso sui risultati della procedura con l'indicazione dei soggetti che hanno proposto offerta e di quelli invitati e ogni altro atto di cui la legge impone la pubblicazione.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata, ove prescritto dalla normativa vigente, al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG o Smart CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura e sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.

ART. 4. Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000 e € 40.000 può avvenire tramite affidamento diretto a cura del RUP che, previa acquisizione del preventivo e verifica della congruità del prezzo, adotta la determina a contrarre semplificata di cui all'art. 32, comma 2, del Codice, contenente quanto meno l'oggetto, l'importo e la valutazione della sua congruità, l'indicazione requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti.
2. Per i medesimi affidamenti la Fondazione può, in alternativa, procedere con lettera di invito ad un numero di operatori da 3 a 5 ove esistenti. In tal caso gli operatori da invitare sono individuati nel proprio albo fornitori ("**Albo Fornitori**"), ove istituito, ovvero mediante ricerche o indagini di mercato, utilizzo di listini di mercato consultazioni con altre amministrazioni che operano in settori analoghi o mediante altri strumenti idonei.
3. In ogni caso l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria individuati in funzione dell'affidamento.
4. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000 avviene esclusivamente con affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento.

5. L'affidamento deve in ogni caso sempre essere sinteticamente motivato quanto meno con riferimento al possesso dei requisiti richiesti e alla congruità del prezzo offerto.
6. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato secondo le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4. e privilegiando le forme di controllo semplificato ivi indicate.
7. Salvo esigenze particolari, la Fondazione non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice e ha la facoltà di esonerare altresì l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza cartacea o tramite posta elettronica, se possibile certificata o, nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica.

ART. 5. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 s.m.i. per le forniture e i servizi sono effettuati dalla Fondazione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori se rinvenibili nel mercato.
2. La Fondazione individua gli operatori economici da invitare tra gli iscritti nel proprio Albo Fornitori o tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e dei principi di cui all'art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4.
3. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata, la Fondazione pubblica sul proprio sito internet nella sezione "*Amministrazione trasparente – Avvisi, bandi e gare*" apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:
 - ✓ il valore dell'affidamento;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
 - ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
 - ✓ le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione;
 - ✓ il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - ✓ i criteri di selezione degli operatori economici;
 - ✓ le modalità per comunicare con la Fondazione.

4. La pubblicazione di avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
5. L' indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di altri enti o associazioni operanti in settori analoghi alla Fondazione.
6. All'esito dell'indagine di mercato la Fondazione trasmette agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti, lettera di invito alla procedura. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare. Nel caso risulti idoneo un numero superiore di soggetti, si procederà al sorteggio secondo le modalità indicate nel medesimo invito: a tal fine la Fondazione rende noto con comunicazione a mezzo posta elettronica la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
7. Nel provvedimento di avvio della procedura la Fondazione indica il criterio applicato per la selezione dei soggetti da invitare.
8. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene quanto meno:
 - ✓ l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
 - ✓ i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria;
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del Codice, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4;
 - ✓ nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione la relativa ponderazione;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ i termini e le modalità di pagamento;
 - ✓ l'eventuale garanzia richiesta;
 - ✓ il nominativo del RUP;
 - ✓ nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al medesimo articolo 97 del Codice;
 - ✓ lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

- ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa.
- 9. La Fondazione applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: l'invito o affidamento all'appaltatore uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.
- 10. La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, la Fondazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
- 11. La Fondazione può autorizzare l'avvio del servizio o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

ART. 6. Albo Fornitori.

1. Qualora sia istituito l'Albo Fornitori, la Fondazione individua gli operatori da invitare alle procedure di affidamento nell'ambito dei soggetti iscritti per il relativo servizio o fornitura e per la relativa fascia di importo economico applicando il criterio della rotazione.
2. Qualora non vi siano operatori iscritti per il servizio o fornitura oggetto di affidamento o per la relativa fascia ovvero non vi siano operatori in numero sufficiente a consentire il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, compreso il principio di rotazione degli inviti, la Fondazione potrà esperire indagini di mercato con le modalità indicate dall'art. 5.2., 5.3. e 5.5.

Art. 7. Congruietà dei prezzi.

1. Al fine di stabilire il prezzo di riferimento nelle procedure di acquisto e di valutare la convenienza o meno dell'affidamento, la Fondazione provvede a stimare la congruità dei prezzi sulla base delle previsioni di legge, riferendosi anche ai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell'esercizio delle proprie attività di committenza e agli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili, ivi compresi quelli emergenti dal mercato elettronico di altre stazioni appaltanti. Si può, inoltre ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

ART. 8. Durata dei contratti e proroghe

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.
2. La Fondazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi.

ART. 9. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati

1. Alle comunicazioni previste dalla legge la Fondazione provvede con mezzi elettronici, assicurando trasparenza, pubblicità e accesso agli atti delle procedure.
2. Ove possibile si privilegia la ricezione delle offerte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono effettuati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, adottando misure idonee a garantirne l'inaccessibilità a persone diverse dal RUP, la segretezza e la conservazione.
4. I dati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara e per gli affidamenti sono trattati esclusivamente per le relative finalità e in conformità alla normativa sulla tutela della *privacy*.

ART. 10. Verifica di conformità

1. I contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione, esegue la verifica per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
3. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000, l'esito positivo della verifica di conformità è certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa sul documento fiscale emesso dall'operatore economico o con altra modalità ritenuta idonea.
4. Per le forniture ed i servizi di importo pari o superiore a € 40.000, l'esito positivo della verifica di conformità è certificato mediante attestazione di regolare esecuzione resa, sulla base degli accertamenti effettuati, attraverso un apposito atto del Direttore dell'esecuzione ove nominato o, in mancanza, dal RUP.

ART. 11. Pagamenti e tracciabilità

1. Tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Fondazione esclusivamente con bonifico bancario e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore. Prima di provvedere ad ogni pagamento il Direttore dell'esecuzione se nominato ovvero il RUP provvedono alla verifica sulla regolare esecuzione dell'attività riportata nella fattura.
2. Tutti i contratti stipulati dalla Fondazione riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine le fatture di pagamento devono riportare il numero di CIG o Smart CIG di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 12. Varianti in corso di esecuzione

1. L'appaltatore non può apportare modifiche ai termini di esecuzione che non siano preventivamente concordati ed approvate dalla Fondazione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi ad alcun titolo o ragione.
2. Con riguardo alle varianti, la Fondazione si attiene ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice ove compatibili.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 la richiesta di varianti non può determinare un aumento dell'importo contrattuale complessivo superiore a € 40.000. In tal caso la Fondazione attiva una nuova procedura.

ART. 13. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo

1. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative dall'esecuzione di contratti di appalto e concessione possono essere risolte anche mediante transazione nel rispetto dei principi posti dal codice civile solo nel caso in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo della transazione sia superiore a € 50.000 deve essere preceduto da un parere legale. La transazione deve rivestire forma scritta a pena di nullità.
3. Per la risoluzione delle controversie dei contratti di cui al presente Regolamento non è ammesso prevedere il ricorso all'arbitrato.

4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale.

ART. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 agosto 2018 previa approvazione del CdA ed è reso pubblico mediante la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito internet www.fondazioneartea.org